GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

		:					
ESTRATTO	DAL	PROCESSO	VERBALE	DELLA	SEDITA	Det.	

6 LUG. 1999

ADDI' 6 LUG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COST' COSTITUITA:

BADALONI COSENTINO	Pietro Lionello	Presidente Vice Presidente	FEDERICO HERMANIN	Maurizio Giovanni	Assessore
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Fietro	44
AMATI	Matteo	44	MARRONI	Angiolo	41
BCNADONNA	Salvatore	£c.	META	Michele	44
CIOFFARELLI	Francesco	Ec	PIZZUTELI.	I - Vincenzo	**
CTAMOI	Pasquale	44			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione. OMISSIS

DONATO - MARRONI - META -

ASSENTI:

DELIBERAZIONE Nº 3768

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e BIC per le attivita' previste dalla L.R. 3.4.95, n.35 e dalla L.R. n.6/99.



Oggetto: . approvazione dello schema di convenzione fra la Regione Lazio e BIC per le attività previste dalla L:R. 3.4:95 n:35.

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alla Scuola, Formazione Professionale e Politiche per il lavoro;

Vista la legge regionale 3.4.1990 n.35 con da quale è stato istituito il Busines Innovation Center Lazio B.I.C. Lazio:

Considerato che al BIC Lazio vengono affidati compiti nei settori della:

- a) ricerca, selezione e aggiornamento e formazione di nuovi imprenditori ed assistenza della definizione del piano d'impresa
- assistenza e consulenza di gestione, amministrazione, tecnologia, marketing e finanza;
- c) realizzazione e gestione di manufatti dotati di servizi comuni in cui ospitare muove imprese e nuove iniziative, svolgendo in tal modo la funzione di incubatori;

Vista la legge regionale 21.12.96 n. 59 recante all' art.12 l'interpretazione autentica circa le attività del BIC ammesse al finanziamento regionale.

Considerato che tali attività sono state più dettagliatamente definite dall'art.22 della L.R. n.6/99 il quale prevede :

- al comma 2º: " il BIC Lazio svolge attività di assistenza e supporto tecnicoamministrativo alia Regione Lazio in materia di promozione di nuova imprenditorialità e di sostegno all'occupazione";
- al comma 3°, la Regione Lazio, sulla base di una convenzione, assegna al BIC Lazio un fondo per lo svolgimento delle seguenti attività;
- a) promozione imprenditoriale ed assistenza alle imprese di nuova costituzione;
- b) realizzazione e gestione di incubatori;
- c) interventi finanziari di sostegno per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali;
- d) informazione, orientamento ed assistenza tecnica alla Regione ed agli enti locali del Lazio nella partecipazione ai programmi ed ai progetti dell'Unione Europea in materia di sviluppo locale e di promozione imprenditoriale;
- e) attività di assistenza e supporto tecnico alla Regione Lazio/ed altre attività specificatamente richieste dalla Regione stessa.

Atteso che il BIC svolge le suddette attività sostenute dalla Regione Lazio attraverso l'erogazione di contributi su un apposito fondo speciale che la L. R. 6\99, art.22, istituisce presso il BIC medesimo

Considerato che pertanto, occorre procedere alla stipula di un apposita convenzione anche per la disciplina dei rapporti fra la Regione Lazio ed il BIC Lazio.

Ritenuto quindi necessario approvare l'allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente delibera

Vista la L.127/97.

Delibera

3

- di approvate l'unito schema di convenzione, che costituisce parte integrante della presente delibera;
- di autorizzare il Presidente della Giunta alla stipula della convenzione;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della L. 15.05.97 n.127

- CON DETERMINADIONE MORGENIALE (DI SENSI DELL'ARI, 19 DELLA L.R. 6/99) \$ 999 SUL US 200 DOO JUL OF A CHINGE OF MICHIGAN IN

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

1 9 LUG, 1999

Ó

ALLEG. alla DELIB. N. 3748

DEL ...- 6 LUG. 1999

CONVENZIONE

tra

La Regione Lazio con sede in Via Cristoforo Colombo 212, C.F. n. 80143490581, in persona del presidente della Giunta Regionale On. G.Badaloni nato a Roma 08.09.1946 domiciliato per la carica presso la suddetta sede, in esecuzione della deliberazione della giunta Regionale n.878 del 04.03.97,n. 2273 del 22.04.97 e n. 6946 del 04.11.97.

ę

la Società B.I.C. Lazio SpA (d'ora in avanti BIC LAZIO), con sede a Roma, Viale Parioli 39/b C.F. 017455990604 e P.IVA 04571231002,numero di iscrizione al Tribunale di Roma 7089, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Mario Giannoni, nato a Roma il 02.02.1929, domiciliato per la carica presso la sede sociale

Premesso

- che la Regione Lazio, in attuazione dei principi sanciti dall'art.45 dello Statuto regionale e dagli orientamenti espressi dagli organismi europei tesi a favorire l'organizzazione, nelle varie regioni della Comunità, di centri di impresa e di innovazione, ha promosso con la legge regionale 03.04.1990 n.35 la costituzione nella Regione Lazio di una società denominata "B.I.C. LAZIO".
- che la legge regionale 03.04.1990 n.35, all'art.3 prevede la concessione di contributi finanziari alla predetta società, sempre che lo statuto di questa contempli come oggetto sociale le seguenti attività:
 - a) ricerca, selezione, aggiornamento e formazione di nuovi imprenditori ed assistenza alla definizione del piano d'impresa,
 - assistenza e consulenza di gestione, amministrazione, tecnologia, marketing, finanza;
 - realizzazione e gestione di manufatti dotati di servizi comuni, in cui ospitare nuove imprese e nuove iniziative, svolgendo in tal modo la funzione di "incubatori";
- che le attività di cui alla lettera a e b sono comprensive di quelle di cui all'art.6 della L.R. 29/96
- come riconosciuto dalla L.R. del 21.12.1996 n.59 art.12;
- che la legge regionale 03.04.1990 n.35 così come modificata dall'articolo 12 della LR 59/96 e dall'articolo 22 della legge regionale che prevede un fondo per il sostegno delle attività della società BIC LAZIO attraverso l'erogazione di contributi per le attività della società e per la gestione e realizzazione di "incubatori" destinati ad ospitare nuove iniziative imprenditoriali;
- che l'art.4 della legge regionale e successive modifiche, prevede che la gestione del fondo di cui sopra sia affidata al BIC LAZIO e che la modalità di gestione del fondo siano determinate da apposita convenzione tra la Regione Lazio ed il BIC LAZIO, nel quadro dei modi e delle condizioni di utilizzo espressamente indicati;



Preso atto

 -che la società BIC LAZIO è stata costituita in data 26 Giugno 1990 in Roma, con atto a rogito notaio M. Mascolo, rep.28151, race. 5203; che lo statuto societario prevede all'articolo 2 tra gli scopi quelli espressamente indicati all'art.3 della legge regionale 03.04.1990 n.35;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura, con valore di patto contrattuale.

Art.2

La gestione del fondo costituito ai sensi dell'art.4 della legge regionale 03 04.1990 n.35, è affidata alla BIC LAZIO:

Il BIC LAZIO potrà trasmettere alla Regione Lazio richieste di:

- a) contributi all'attività della società ex art.3 LR. 35/90 lettera a, b,e c bis, aventi natura di contributi in conto esercizio;
- b) contributi in conto capitale ex art.3 LR. N.35/90 lettera e aventi per oggetto: spese di acquisto e conseguente riattamento, ristrutturazione e ampliamento di manufatti da destinare a sede degli "incubatori"; spese di acquisizione aree, progettazione, direzione lavori, collaudo e oneri accessori relativi ai manufatti sede degli incubatori;
- c) contributi ex art.3 legge 35/90 lettera e per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli incubatori;

Art.3

Il BIC LAZIO, entro il 30 Novembre di ogni anno, per l'esercizio successivo, invierà alla Regione Lazio, Assessorato scuola, formazione e politiche per il lavoro, il piano annuale ed un piano triennale.

Il piano annuale, contenente la richiesta di contributi ai sensi della legge regionale n. 35/90, sarà supportatoda una dettagliata previsione di spesa relativa agli interventi previsti per l'esercizio cui si riferisce, in conformità con gli indirizzi del piano triennale scorrevole.

Il piano triennale scorrevole indicherà obiettivi ed azioni della società per i successivi tre anni per le attività di cui all'art.3 della L.R. 35/90 e successive modifiche.

Il piano triennale scorrevole verrà aggiornato annualmente in concomitanza con la redazione del piano annuale.

Entro il 31 Gennaio il BIC LAZIO invierà alla Regione Lazio la relazione sull'attività svolta nel piano precedente e sull'impiego dei contributi ricevuti ai sensi della L.R. n.35/90 e successive modifiche.

Per quanto riguarda il concorso alla realizzazione degli incubatori, le proposte di localizzazione potranno subire variazioni rispetto alle indicazioni del piano annuale purchè comunicate entro il primo semestre dell'anno di riferimento, ferme restando le altre modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo.

1

Art.4

La Giunta Regionale delibererà entro 60 giorni dalla ricezione della relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente, inviata dal BIC LAZIO, contestualmente disponendo l'accredito su apposito conto corrente bancario che il BIC provvederà ad accendere.

Tale deliberazione sarà naturalmente subordinata all'approvazione del Bilancio regionale per l'esercizio di riferimento.

Art.5

Per tutto quanto relativo alla procedura di attuazione e qui eventualmente non previsto si fa espresso rinvio a quanto contenuto nell'art.5 della legge regionale n.35/90, secondo le modificazioni apportate.

Art.6

Il fondo sarà incrementato dagli interessi e rendimenti eventuali maturati.

Il trattamento contabile del fondo sarà attuato dal BIC LAZIO con apposite scritture separate e con rendiconto da trasmettere annualmente alla Regione Lazio unitamente al bilancio societario, come previsto dal precedente art.3.

Art.7

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigore, salvo modifiche Concordate tra le parti, per un triennio.

Entro tre mesi dalla data di scadenza del triennio, potrà essere rinnovata su tichiesta della Regione Lazio, a condizione del perdurare degli effetti della legge.

Art.8

Le imposte di registro e relativi accessori, dovute per la presente convenzione, sono a carico della Regione Lazio.

Art.9

Entrambe le parti chiedono l'applicazione delle eventuali agevolazioni fiscali previste per gli interventi finanziari effettuati dalla Regione Lazio a favore delle imprese e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa a norma dell'art.40 del Testo Unico dell'imposta di Registro.

R

W